

STUDIO DI UN MODELLO DI GESTIONE PARTECIPATA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I)

**Bottega Commercio
Equo e Solidale**



Contributo
dell'Associazione
Culturale e Promozione
Sociale "Acquadolce"

*Proposta di modello di percorso per portare a conclusione
l'iter della modifica dello Statuto Comunale di Nettuno per un
nuovo modello di gestione del S.I.I.*

26 giugno 2011

Introduzione

Premesso che in data 9 luglio 2010 è stata approvata la Delibera di C.C. n. 26 che ha per oggetto “SERVIZIO IDRICO PUBBLICO (ART.20 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)” con la quale il C.C. di Nettuno s’impegna a modificare lo Statuto nel senso della ripubblicizzazione del servizio idrico, siamo arrivati ad oggi senza che nessuna iniziativa sia partita da questa amministrazione. In previsione del fatto che gli impegni presi con questa delibera siano soltanto una iniziativa momentaneamente accantonata, come confermato da fonti attendibili dell’amministrazione comunale, sarebbe opportuno cominciare a preparare una campagna di sensibilizzazione e di controllo da parte del Comitato che scuota gli addetti ai lavori a che acceleri le procedure per portare a compimento l’iter iniziato con la raccolta e la presentazione delle firme dei cittadini, nonché dimostrare alla comunità che la battaglia così cominciata non si fermi e non rimanga nel dimenticatoio delle tante iniziative cominciate con successo e arenatesi nei procedimenti burocratici che fanno spesso da ostacolo all’esplicitarsi e al concretizzarsi dei provvedimenti definitivi. Per meglio spingere in questa direzione sarebbe opportuno cominciare a formulare un percorso condiviso fatto di azioni procedurali ma anche di idee e proposte concrete che non lascino la sensazione che il processo di ripubblicizzazione sia impossibile da realizzare o, ancora peggio, sia soltanto una posizione velleitaria senza futuro e che porti ad un salto nel buio nella gestione del servizio idrico.

1. Dalla delibera di indirizzo alla delibera di modifica dello Statuto. Definizione del percorso politico-amministrativo

Quello che qui si vuole proporre è una strada da seguire per determinare un iter amministrativo che porti alla discussione e alla delibera di modifica dello Statuto Comunale seguendo le fasi dettate dai regolamenti.

Fase 1

Approvata la delibera di indirizzo il Presidente ed il Consiglio Comunale devono definire i tempi ed i modi per discutere e analizzare gli impegni presi. Quindi la prima cosa da fare è decidere quale sia la sede e gli organi politici investiti dalla discussione. Già in questa fase si aprono diverse strade che possono essere intraprese in base alle normative ed ai regolamenti:

- 1) La prima possibilità è quella di convocare la Commissione “Affari Generali ed Istituzionali- Decentramento amministrativo e Informatizzazione” che si occuperebbe del problema formale di modificare lo Statuto considerano la norma una questione di funzionamento e regolamentazione istituzionale;
- 2) La seconda possibilità è quella di convocare le tre commissioni che potrebbero essere investite del problema, considerando che la questione sia di natura gestionale e non solo puramente normativa-formale e cioè oltre alla Commissione su detta anche le Commissioni: “Sanità e Ambiente” e “Attività produttive- Gestione servizi”;
- 3) La terza e non ultima possibilità è quella di costituire una “Commissione Speciale” in base all’art.15 dello Statuto e funzionante ai sensi dell’art.6 del Regolamento per le Commissioni Consiliari Permanenti” che si occupi in modo esclusivo del problema in tutti i suoi aspetti, normativi, di studio, gestionali e di servizio.

Fase 2

In ogni caso, qualsiasi sia la procedura seguita, si arriverà ad una conclusione con una relazione finale sul problema. Tale relazione conclusiva sarà presentata in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. Da tenere presente che ai sensi dell’Art. 60 dello Statuto le modifiche dello stesso devono essere deliberate con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei consiglieri. Nel caso in cui non esiste questa maggioranza, la votazione verrà ripetuta in sedute successive dopo trenta giorni e ad

ogni seduta potrà essere eseguita una sola votazione. Alle votazioni successive alla prima, la delibera sarà approvata solo con la maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Idee e proposte per forzare-rafforzare il processo di ripubblicizzazione

Già nella “Fase 1” si crea il problema politico di affrontare il discorso sulla ripubblicizzazione dell’acqua senza stabilire un percorso di fuoriuscita dalla vecchia gestione e di alternativa, cioè si pone il problema del “salto nel buio”. Da questo momento bisogna pensare di proporre quali siano le soluzioni possibili in modo tale da tenere aperta e viva la fase dialettica ed interlocutoria tra le parti a confronto. E’ inoltre opportuno aprire quella fase di studio in cui siano analizzati i modelli per una gestione alternativa alla privatizzazione e che sia rispondente alla definizione di Acqua, bene comune.

2.1 Ipotesi di Fuoriuscita dalla gestione Acqualatina S.p.a.

2.1.1 Strategia per una composizione “bonaria”.

La presente proposta rappresenta un’estensione di quanto già previsto dall’art. 33 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione.

Su richiesta dell’Autorità d’Ambito (il cui responsabile è l’attuale Presidente della Provincia di Latina) attraverso deliberazione dell’apposita conferenza, si invita la società ad effettuare il calcolo per un presupposto “danno economico” che la revoca della Convenzione di Gestione potrebbe comportare, sia per la parte pubblica che per la parte privata, per la rinuncia della gestione.

Essendo la parte pubblica (i Comuni) anche “beneficiaria” della risoluzione della Convenzione, resta valida l’ipotesi che la riassunzione della gestione dell’intero servizio da parte di soggetti pubblici (quindi con proprietà del 100% del capitale sociale), dovrà comportare pari o minori spese per gli enti stessi, tranne che per la quota di “rimborso” alla parte privata.

Vale a dire che gli enti pubblici interessati (Regione, Provincia, Comuni ed enti funzionali – es. Consorzi di Bonifica), dovranno accollarsi di nuovo i costi di gestione e l’ammortamento dei mutui per gli impianti, includendovi il presupposto rimborso per il “danno economico” accertato verso i soci privati in Acqualatina SpA.

Ammesso che tale parte abbia diritto (come da Convenzione – ma in tal senso può pronunciarsi solo l’apposito arbitrato previsto dall’art. 33 del Disciplinare), al rimborso di tutte le clausole contrattuali previste in caso di risoluzione unilaterale del contratto (soprattutto in riferimento alla mancata remunerazione del capitale investito), la cui evidenza di diritto, comunque, è tutta da dimostrare (visti gli esiti attuali della gestione), tale rimborso dovrà interessare solo ed elusivamente gli investimenti fin qui effettuati da Acqualatina con fondi propri (quindi escludendo i finanziamenti regionali e/o di altra provenienza pubblica).

Allo stato dei fatti, la stima di questo rimborso (tenuto conto di tutte le voci interessate), oltre ad essere ipotetico, rappresenta una minima parte della somma (in capitali e immobilizzazioni) che la parte pubblica dovrà sborsare con la previsione dell’attuale gestione; basti pensare che il capitale sociale, in poco più di tre anni ha avuto un aumento di circa il 430%, senza tener conto dell’indebitamento realizzato fin qui, che comunque comporta il rischio, per gli enti locali, di dover cedere, in ultima analisi, i propri impianti. Per tali motivi si ritiene che **uscire ora** da questa situazione, comporti degli oneri e dei rischi di gran lunga inferiori rispetto all’evoluzione gestionale attuale.

Tale composizione “bonaria” dovrà comunque basarsi sulle constatazioni dei dati di fatto acquisiti all’opinione pubblica; e cioè che non sono stati rispettati i vincoli normativi per l’applicazione delle tariffe, che non è ulteriormente sostenibile una discrezionalità dell’azienda nel determinare i propri costi (operativi, di ammortamento e di remunerazione del capitale), ma anche e soprattutto dal fatto che, a fronte di un

evidente “guadagno” dei soci privati (attraverso l’affidamento diretto di appalti e servizi), i soci pubblici della società, debbano sistematicamente riscontrare un mancato incasso di introiti stabiliti contrattualmente (ad es. per i canoni di concessione degli impianti); Acqualatina sembra applicare solo le clausole contrattuali a favore dei soci privati (essenzialmente derivate dal Patto Parasociale stipulato), mentre le clausole a favore dei soci di parte pubblica, vengono sistematicamente “rinegoziati” (a tal proposito si ritornerà nell’ultima parte del documento).

I motivi su esposti, rendono fin troppo evidente che ognuna delle parti interessate dall’attuale Convenzione di Gestione (Autorità d’Ambito e Acqualatina SpA), può rivendicare responsabilità della controparte negli adempimenti contrattuali; dal che ne deriva che la composizione qui prospettata, rappresenta la migliore soluzione possibile per la soddisfazione di tutte le parti in causa (“in primis” gli utenti).

2.1.2 Strategia per una risoluzione “conflittuale”.

Se la società intendesse applicare pedissequamente tutte le clausole a favore dei soci privati e con ciò accampare integralmente i diritti contrattuali senza soluzione di continuità rispetto ai propri doveri (ritenuti in gran parte disattesi – soprattutto rispetto agli investimenti, all’adozione e all’attuazione della Carta dei Servizi, ecc.), si ritiene che il potenziale rischio economico in capo agli enti e alle istituzioni che riassumano la gestione “in House” (con le formule gestionali che verranno stabilite in seno all’ATO), siano facilmente sopportabili dagli enti locali, soprattutto in virtù del consenso recuperato presso gli utenti.

Sempre nel caso in cui, comunque, il socio privato intendesse ricorrere alle vie giurisdizionali (Tribunale e/o Arbitrato), v’è riscontrata la palese difformità dei dati operativi di esercizio delle gestioni preesistenti (soprattutto nella determinazione delle utenze allacciate regolarmente in riscontro delle captazioni in essere); tali carenze vanno imputate ad ognuna delle ricognizioni effettuata dai Comuni all’atto di consegna degli impianti e dei data-base delle utenze al gestore.

Occorre sottolineare con decisione il fatto che l’attuale gestore, nel prendere in consegna l’intero servizio, ha preso “per buoni” tutti gli atti che gli sono stati consegnati; dal che ne deriva uno scarso potere di rivalsa.

Al di là di questa considerazione, questo “aggravio” per l’eventuale rimborso del socio privato è solo teorico.

Vale a dire che chi ha effettuato quelle ricognizioni e le ha certificate (quindi da ambo le parti), si espone ad una richiesta di responsabilità civile da parte degli utenti (cioè quelli che ricevono regolarmente una bolletta), rispetto alle vessazioni subite per “coprire” allacciamenti non in regola.

Tale precisazione si rende necessaria per integrare le osservazioni su esposte per la composizione “bonaria”. Essendosi riscontrate omissioni anche in capo agli enti pubblici nella ricognizione degli impianti e (soprattutto) delle utenze trasmesse alla subentrante società (che comunque – ripetiamo - le ha accettate), è pieno diritto dei cittadini intraprendere azioni legali nei confronti di quei Comuni (e relative amministrazioni) che si sono rese responsabili della fornitura di dati inattendibili.

E’ facile immaginare che tipo di “guerra giudiziaria” si innescherebbe in una tale prospettiva. Pertanto, tra le ipotesi qui considerate, si ritiene la presente come meno “desiderabile” per tutte le parti in causa.

2.1.3 Strategia “legislativa”.

Il Metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato, individua le componenti unitarie di costo che formano la tariffa nei costi operativi (C), nel costo di ammortamento degli investimenti (A) e nella remunerazione del capitale investito (R), ma pone una serie di vincoli sia all’ammontare complessivo dei costi operativi di cui il gestore può ottenere il recupero nella tariffa, sia allo sviluppo tariffario nel tempo. Allo

stato attuale non è chiaro a nessuno quali costi operativi stia calcolando la società (avvallata dalla Segreteria Tecnico Operativa), nella determinazione di tali costi (ad esempio quelli per le consulenze esterne, gli affidamenti diretti - quindi senza gara - a società partecipate, i compensi agli amministratori, ecc.), che appaiono alquanto imbarazzanti da giustificare. Perché comunque, il tutto, va parametrato in funzione dell'acqua erogata: come anzi detto, se si fattura poco, vanno abbassati i costi (è lapalissiano). Se si fattura poco e si è investito molto, ciò deve essere calcolato rispetto alla remunerazione del capitale utilizzato per gli investimenti. Se si è investito molto (con un miglioramento riscontrabile del servizio) è logico attendersi maggiori fatturazioni. Ma anche qui, non sembra il nostro caso. Nello specifico: perché ci sono fatturazioni così alte a parità sostanziale di servizio? Acqualatina sta semplicemente facendo "cassa" per far fronte (con i soldi degli utenti) agli impegni assunti? Se fosse così, da dove risulta la manifesta superiorità nella capacità gestionale del servizio dei privati rispetto al pubblico? Oltre a ciò, il Metodo normalizzato di calcolo delle tariffe del SII, richiede il perfezionamento di alcuni punti rispetto ai quali potrebbero verificarsi dubbi interpretativi e quindi applicazioni non corrette. Come detto, tra gli aspetti sicuramente rilevanti figura quello della determinazione del capitale investito da utilizzare per il calcolo della remunerazione stessa, il cui impatto sulla tariffa è particolarmente consistente. I problemi sono dati dalla corretta identificazione della quota delle immobilizzazioni nette finanziata con fondi pubblici. Il Metodo manca quindi di specificare con precisione, sia quali soggetti sono ritenuti "pubblici" ai fini del calcolo dei finanziamenti ricevuti, sia quali scorpori debbano essere effettuati al fine di tale calcolo. A fronte di questa carenza normativa di tipo contabile, ne emergono altre, sicuramente più significative rispetto alla qualità della vita degli utenti. Se ne ricapitolano qui di seguito le più salienti:

- 1) L'acqua è elemento fondamentale di sopravvivenza; il potere di privazione dell'uso può essere in capo solo ad un potere di governo e non di certo ad un organo di gestione del servizio; una gestione dell'acqua come un prodotto industriale di impresa, confligge irresolubilmente con questo basilare principio etico; sotto questo profilo, ne consegue che debba essere separata la funzione di gestione da quella dell'esazione delle tariffe, introducendo un soggetto "terzo" nella determinazione del dovuto rispetto al servizio erogato;
- 2) L'acqua è il fattore base per la prevenzione e il controllo di problemi sanitari: l'interruzione del servizio (magari determinati dalle cosiddette "morosità" a loro volte causate da problemi di reddito), contraddicono "in toto" le indicazioni che hanno determinato nel nostro paese (tra i primi nel mondo) l'istituzione del Servizio Sanitario obbligatorio. Ne risulta che il potere decisionale ultimo, non può essere sottratta alla massima autorità sanitaria (in funzione preventiva) a livello locale; cioè il Sindaco del Comune di residenza dell'utente;
- 3) I Comuni (in primo luogo) e gli altri enti, sono allo stesso tempo membri della società, controllori della stessa, utenti e finanziatori: troppe funzioni in capo agli stessi organi rischiano (come nel caso in specie) di determinare una gestione non essere sufficientemente trasparente!
- 4) L'organo che ufficialmente dovrebbe essere il controllore della gestione (la Segreteria Tecnico Operativa) dispone di un organico a dir poco ridicolo, fin dalla fase cruciale di avvio della gestione. Se l'ente di coordinamento dell'ATO (cioè la Provincia di Latina), dispone di risorse economiche da investire nel settore, lo faccia dotando la S.T.O. di una efficiente organizzazione di controllo, invece che acquisire quote azionarie per ripianare bilanci in perdita.

L'indicazione legislativa attuale ha di fatto reso impossibile un effettivo controllo della gestione; basti pensare che il Garante regionale, per qualsiasi richiesta gli venga rivolta, non può far altro che richiedere a sua volta, "spiegazioni" allo stesso ufficio a cui è rivolta la contestazione originaria.

Tutte queste indicazioni implicano la necessità di riformulare integralmente la normativa attuale, sia a livello nazionale che regionale.

Alla luce delle considerazioni su espresse, la proposta è quella di una modifica integrale della forma di gestione del servizio, tendente alla soluzione delle contraddizioni indicate in premessa.

2.2 Ipotesi di Modello di gestione pubblica partecipata

Riprendendo l'analisi fatta da Alberto Lucarelli (ordinario di istituzioni di diritto pubblico all'Università degli studi di Napoli "Federico II" è tra i redattori dei tre quesiti del referendum sull'acqua pubblica, promossi dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua) *“Va immaginato un modello di governo pubblico partecipato che dia la possibilità ed il potere ai comuni e ai cittadini di riconquistare la sovranità sui beni di loro appartenenza. Ma la vera e forte novità deve essere questa: **accanto alla partecipazione-procedura, occorre prevedere la partecipazione-gestione.** In sostanza, gli organi di governo delle aziende speciali, o di altri eventuali enti di diritto pubblico di riferimento dei comuni, dovranno essere composti anche da rappresentanti dei cittadini, delle associazioni, dei comitati, dei movimenti, dei lavoratori.”* Partendo dall'ipotesi dell'Azienda Speciale possiamo prevedere: *“1) un consiglio comunale allargato alla partecipazione dei comitati, dei movimenti, delle associazioni, dei lavoratori - con potere di voto - ogni qual volta si discutano e si approvino gli indirizzi di governo dell'acqua e gli inerenti impegni di spesa, di bilancio e di investimento; 2) un comitato di sorveglianza dell'azienda speciale, con poteri di controllo, magari sul modello dell'art. 6 del disegno di legge della giunta pugliese in tema di ripubblicizzazione dell'acquedotto; 3) un consiglio di amministrazione dell'azienda speciale con la partecipazione, e con poteri non meramente consultivi, delle suddette realtà.”*

2.2.1 Che cos'è un'Azienda Speciale

L'azienda speciale viene definita dall'art. 114 del Testo Unico come “ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”. I connotati caratteristici di tale modello gestionale sono la strumentalità, la personalità giuridica e l'autonomia imprenditoriale.

La qualificazione dell'azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale rivela l'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda e l'ente locale. “Strumentalità” sta a significare che l'ente locale, attraverso l'azienda, realizza una forma diretta di gestione del servizio, in quanto essa, seppur dotata di personalità giuridica propria ed essendo, dunque, soggetto diverso dall'ente locale medesimo, che si esprime sia nel momento genetico (istituzione ed approvazione dello statuto dell'azienda da parte dell'ente), sia anche durante il suo funzionamento (approvazione degli atti fondamentali, nomina degli organi).

L'ente locale, dunque, si serve dell'azienda speciale per la gestione di un servizio pubblico e, quindi, per soddisfare un'esigenza della collettività in quest'ottica spetta esclusivamente ad esso la fase “politica” della determinazione degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento di questi. L'attribuzione della personalità giuridica, che costituisce il secondo elemento caratterizzante il modello aziendale, rende quest'ultima un soggetto a sé stante: essa dunque non appare più come un organo dell'ente locale a legittimazione separata, come era l'azienda municipalizzata prevista dal T.U. n. 2578/25. L'attribuzione dell'autonomia imprenditoriale costituisce il terzo elemento caratteristico del modello aziendale. Con essa il legislatore ha voluto evidenziare che l'azienda non deve essere vista come un organo di esecuzione delle determinazioni dell'ente locale, ma come un'impresa alla quale si applica, salvo eccezioni, la disciplina del codice civile.

L'art. 114 del T.U.E.L. dopo aver definito l'azienda speciale come "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale", stabilisce che essa deve avere un proprio statuto, ma che questo deve essere "approvato dal consiglio comunale o Provinciale"; lo statuto ed i regolamenti disciplinano, nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda. La gestione dell'azienda deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sussiste altresì l'obbligo di perseguire il pareggio del bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Per di più l'art. 114 stabilisce che l'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura dei costi sociali. Atti fondamentali - come tali soggetti all'approvazione dell'ente locale - devono essere considerati, ai sensi dell'art. 114:

- il piano programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'ente locale e l'azienda speciale;
- i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- il conto consuntivo;
- il bilancio di esercizio.

In generale, alla luce delle previsioni legislative, si comprende come l'autonomia imprenditoriale dell'azienda sia limitata non solo dalle peculiarità proprie dell'attività che essa svolge (servizio pubblico), ma anche dall'ingerenza dell'ente locale nella formazione dello statuto, mediante il quale è regolato il funzionamento dell'azienda. Organi della azienda speciale sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2.2.2. Modelli di gestione

Dal punto di vista normativo generale possiamo fare riferimento, come già detto, agli artt. 113 e 114 del TUEL in cui viene definita la scelta da parte dei Comuni di istituire Aziende Speciali con un determinato regolamento e Statuto definito e approvato in via esclusiva dal Consiglio Comunale. In particolare, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto comunale, il Comune decide come gestire i servizi pubblici ed in base all'art. 43 è sempre il Comune a decidere il funzionamento dell'Azienda Speciale che, nulla vieta, sia di tipo partecipato. Tutto sta come viene concepito lo Statuto dell'Azienda ed in particolare la composizione degli organi di Governo e di Controllo. Per quanto riguarda il Controllo da parte dei cittadini si può fare riferimento come modello all'art. 6 del DDL Regione Puglia appena approvato in cui si stabilisce tra l'altro:

*"- istituzione di un consiglio di sorveglianza con poteri di controllo basato su modalità di rappresentanza dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, dei consumatori, dei sindacati e di rappresentanti dei comuni e dei comitati dei cittadini su base provinciale;
- previsione di meccanismi procedurali e predisposizione di mezzi finalizzati al coinvolgimento e alla partecipazione dei lavoratori, e su base territoriale della cittadinanza, rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione."*

Ma, cosa ancora più importante, è stabilire la composizione del C.d.a. dell'Azienda in cui vengono prese le decisioni in merito alla gestione e alle tariffe. In questo caso è da studiare i modi e i termini anche a livello giuridico delle nomine e delle rappresentanze. Considerato che in genere il C.d.A. di una Azienda Speciale è nominato dal Sindaco, possiamo ipotizzare una forma di nomina che risponda ad un modello alternativo e il più democratico possibile, prendendo ad esempio la composizione della Corte Costituzionale. Come si sa i membri della Corte Costituzionale sono nominati, proprio per la sua caratteristica di organo di controllo super partes da tutte le parti che compongono la struttura politica della nazione: alcuni membri sono nominati dal Presidente della Repubblica, altri dal Parlamento, altri dalla Magistratura, in modo tale da formare un

corpus inattaccabile ed auto controllato. La stessa cosa si potrebbe fare per un C.d.a di una Azienda Speciale partecipata come per esempio: suddividiamo la composizione in quattro parti per un totale, sempre a titolo di esempio, di 8 membri, di cui 2 nominati dal sindaco, 2 dal Consiglio Comunale, 2 dai dipendenti dell'Azienda e 2 dai cittadini, in modo tale da stabilire una equa ripartizione dei poteri di gestione tra i diversi interessi in campo e, allo stesso tempo, garantire la funzione tecnico-imprenditoriale dell'Azienda stessa. Altro modello in discussione potrebbe essere l'ipotesi di un C.d.A. allargato in cui siedano, oltre ai tecnici che devono garantire il funzionamento dal punto di vista imprenditoriale, anche i rappresentanti dei cittadini, non solamente con potere consuntivo o di controllo, ma con le stesse prerogative dei consiglieri di amministrazione. Qui la forma giuridica si fa più complessa e prevede uno studio di fattibilità più approfondito. Il problema che comunque si pone è come verranno scelti i rappresentanti dei cittadini. Qui la questione si complica. Il problema sarà stabilire le forme di rappresentanza che non siano quelle pedissequamente utilizzate per le elezioni politico-amministrative, altrimenti si verrebbe a creare una sorta di "parlamentino civico" che ha già fatto il suo tempo e i suoi danni. Quindi diciamo che l'oggetto della discussione verterà sulle nuove forme di rappresentanza che siano alternative e allo stesso tempo modificabili a seconda delle esigenze economiche sociali e politiche che di volta in volta si verranno a creare. Quindi abbiamo bisogno di tutte le risorse in termini di studio e di idee per la creazione ex novo di una forma di partecipazione il più trasparente possibile. In questo caso può esserci d'aiuto il modello di Azienda Speciale "EAU DE PARIS, che dal primo gennaio 2010 gestisce l'acqua nella capitale francese. Qui cittadini e associazioni sono presenti, non solo con poteri consuntivi, nel c.d.a. dell'azienda speciale francese. Ma possiamo andare oltre.

2.2.3 Un'altra possibilità

Un ulteriore esempio di gestione partecipata potrebbe essere (esempi sono già in funzione in qualche comune per la gestione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili) quello della creazione di una cooperativa di gestione del servizio idrico i cui soci siano tutti i cittadini, ed un C.d.a. chiaramente eletto dall'assemblea dei soci. Soluzione probabilmente più complicata da proporre ad una classe politica come la nostra e attuare in condizioni di emergenza gestionale e finanziaria, ma forse metterebbe insieme in un'unica soluzione, gestione pubblica del bene comune, gestione industriale, e gestione partecipata in un'azienda non pubblica. Quest'ipotesi metterebbe insieme gli interessi della proprietà con quelli degli utenti e dei lavoratori. Questa soluzione presuppone il rilancio della formazione e informazione dei cittadini sul problema della cooperazione, della condivisione delle scelte, della solidarietà. Sarebbe un'ipotesi da approfondire sia in linea teorica sia sperimentale.